



28.9.2012

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 122/2012, presentata da Francesco Agnoli, cittadino italiano, a nome del Movimento europeo per la difesa della vita e della dignità umana (MEVD), corredata di 23 firme, sulla legalizzazione delle droghe leggere

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea gli effetti dannosi degli stupefacenti. Egli ritiene altresì che il consumo di droghe leggere porti al consumo di droghe più pesanti. Chiede al Parlamento europeo di prendere atto della nocività degli stupefacenti, anche delle droghe leggere, e di opporsi alla loro legalizzazione. Il firmatario chiede inoltre al Parlamento di ostacolare e, se necessario, di annullare, un'iniziativa della Commissione volta a legalizzare gli stupefacenti, comprese le droghe leggere.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"L'attuale sistema di controllo internazionale delle droghe si basa sulle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite. La cannabis è inclusa nella convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961. Tutti gli Stati membri dell'Unione aderiscono a tale convenzione e hanno attuato misure di controllo dell'utilizzo<sup>1</sup> della cannabis, vietandone l'abuso.

<sup>1</sup> Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, articolo 36: "Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni

La convenzione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e la convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 non contengono disposizioni sull'utilizzo (consumo) delle droghe controllate e pertanto non obbligano gli Stati a stabilire sanzioni o pene, criminali e di altro genere, relativamente all'utilizzo di tali droghe. I firmatari delle convenzioni delle Nazioni Unite adottano le misure che ritengono appropriate in relazione all'uso di droghe, conformemente ai loro obblighi ai sensi delle suddette convenzioni. Inoltre, un numero considerevole di Stati membri delle Nazioni Unite (tra cui la maggior parte degli Stati membri dell'Unione) hanno di fatto e, in taluni casi, *de jure* depenalizzato il possesso di droghe controllate per uso personale, in particolare in relazione alla cannabis<sup>1</sup>. L'Unione europea non aderisce alle convenzioni delle Nazioni Unite del 1961 e 1971.

La politica in materia di stupefacenti è in larga misura di competenza degli Stati membri dell'Unione. Le politiche sull'utilizzo di droghe e le azioni mirate alla riduzione della domanda di stupefacenti sono connesse al contesto socioeconomico e culturale di ciascun paese. Pertanto, ogni Stato membro stabilisce la politica più appropriata relativamente all'utilizzo delle droghe controllate, compresa la cannabis.

In merito alla richiesta specifica presentata dai firmatari affinché il Parlamento inviti la Commissione ad attuare misure di contrasto o abrogazione della legislazione o delle pratiche degli Stati membri in riferimento alla 'legalizzazione' della cannabis, la Commissione non può proporre tali misure relative alla sanità pubblica ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 5 TFUE, che esclude l'armonizzazione della legge nazionale. Difatti, l'UE possiede esclusivamente il mandato di completare l'azione di riduzione dei danni alla salute provocati dalle droghe da parte degli Stati membri, ma questi ultimi hanno la competenza di decidere in materia di politiche nazionali in tale settore.

### Conclusione

I firmatari devono rivolgere le proprie preoccupazioni in materia di legalizzazione delle droghe controllate, inclusa la legalizzazione della cannabis, alle autorità competenti dei singoli Stati membri dell'Unione."

---

*della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione (...)*".

<sup>1</sup> Cfr.: <http://www.emcdda.europa.eu/legal-topic-overviews/cannabis-possession-for-personal-use#countries>